



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli, V Sez. Civ., avv. Costantino Martinelli, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

redatta ai sensi dell'art. 132, c.p.c. e dell'art. 118, disp. att. c.p.c., come modificati dalla Legge 69/2009, nella causa civile, iscritta al n° di R.G. 65301/2019, a oggetto risarcimento danni

**TRA**

Fico Giovanni, con domicilio eletto in casalmuovo alla via Nazionale delle Puglie, 37, presso lo studio dell'avv. Mario Fico, suo rapp.te e difensore giusta procura allegata all'atto di citazione.

**PARTE ATTRICE**

**CONTRO**

Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., con domicilio eletto presso la casa comunale, rapp.to e difeso dall'avv. Carlo Rosella giusta procura per notar Pulcini.

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI** – Come dagli atti di causa e scritti difensivi.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, per udienza a comparire 30/9/2019, parte attrice riassumeva un giudizio già istaurato dinanzi ad altro Giudice, che si dichiarava incompetente, e conveniva dinanzi a questo giudice di pace il Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare, previa declaratoria di sua responsabilità, al risarcimento dei danni da essa patiti causa un incidente causato da una profonda buca presente sulla sede stradale, nonché al pagamento delle spese di lite, con distrazione. Premetteva parte attrice che in data 1/3/2018, alle ore 23.00 circa, mentre l'auto Suzuki Swift tg. DL 373 PJ, di sua proprietà, percorreva la via Malibran, nel tenimento del Comune di Napoli, finiva in una profonda buca posta sulla sede stradale, non visibile perché colma d'acqua e non segnalata né transennata; che in conseguenza, il veicolo riportava danni, limitati in euro 1.000,00. Radicatosi il contraddittorio, il Comune convenuto si costituiva, contestando estensivamente la domanda. Veniva ammessa ed espletata prova testimoniale, dopodiché, rese le conclusioni come in atti, la causa, all'udienza del 23/2/2023, è stata riservata per essere decisa.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) La domanda, che stante il suo valore va deliberata secondo equità ex art. 113, Il comma, c.p.c., è fondata e va accolta per quanto di ragione. L'atto di citazione contiene gli elementi minimi sufficienti al compiuto esercizio del diritto alla difesa. Dimostrato *per tabulas* (cfr. carta di circolazione e verbale della P.M., che indica quale proprietario del veicolo l'attrice e che fa fede fino a querela di falso degli accertamenti direttamente compiuti dai verbalizzanti senza alcun margine di apprezzamento); parimenti pacifico, perché non contestato e comunque dimostrato a mezzo teste, che la strada ove l'evento è accaduto è sotto la custodia del Comune convenuto. La prospettazione del fatto storico come contenuta nell'atto introduttivo ha trovato conferma nelle risultanze processuali: il teste Cardore, apparso sufficientemente attendibile attesi la sua sostanziale indifferenza patrimoniale alle parti, il suo favorevole posizionamento sul teatro del sinistro, la lucidità, coerenza e precisione delle dichiarazioni rese, e non smentito da alcuna prova contraria, ha confermato, avendone scienza diretta, che nelle circostanze di tempo e luogo di cui all'atto introduttivo, il veicolo di parte attrice finiva in una buca presente sulla carreggiata, non visibile poiché colma d'acqua e non segnalata (cfr. teste: "... procedevamo la via Malibran nel Comune di Napoli. Ricordo che pioveva e l'illuminazione pubblica era scarsa; a tal punto ho sentito un forte rumore al lato anteriore destro dell'auto e l'auto si fermò. Siamo scesi dall'auto e ho potuto vedere che l'auto era finita con la ruota anteriore destra in una profonda buca posta sul manto stradale e che non era visibile poiché colma d'acqua. Preciso che non vi era alcuna segnalazione o transenna. Preciso che l'auto riportò la rottura dello pneumatico anteriore destro e del cerchione in lega ..."). Parte attrice ha prodotto anche il verbale redatto dalla P.M., che attesta l'evento, e rilievi fotografici raffiguranti il teatro del sinistro e il veicolo danneggiato.



La ricostruzione, come emersa dall'istruttoria, evidenzia un'esclusiva responsabilità, nell'evento dannoso, del Comune convenuto nella sua qualità di custode della strada a uso pubblico ex art. 2051 c.c., quindi colui che esercita, concretamente e attualmente, sulla cosa un potere di governo esclusivo, potere che, appunto, gli consente di atteggiarsi rispetto alla cosa nel modo ritenuto più opportuno, delle dette strade (cfr. Cass. 26086/2005: *"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall'art. 2051 cod. civ. - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d'altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa."*; e ancora Cass. civ., Sez. III, 23/01/2009, n. 1691: *"La presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall'art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini e qualora la loro estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (nel caso di specie, il comune è stato ritenuto responsabile dell'infortunio di un cittadino a causa del gasolio presente sul manto stradale.)"*; Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042: *"La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia si applica anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, con riguardo ai beni demaniali."*); tale responsabilità è oggettiva, in funzione di una presunzione iuris tantum, e deve essere esclusa solo nel caso in cui il custode provi che l'evento sia da attribuire al caso fortuito, che può consistere nel fatto naturale (cd. forza maggiore), nel fatto del terzo e nel fatto dello stesso danneggiato (cfr. da ultimo la già citata Cass. civ., Sez. III, 06/06/2008, n. 15042: *"La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Tale tipo di responsabilità è escluso solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità."*; conf. Cass. 25243/2006); nel caso di specie, è mancata qualsiasi prova sul punto ed è decisivo, prescindendo dal fatto che il Comune abbia mancato ai suoi doveri di custode, omettendo quella manutenzione che avrebbe evitato la presenza del dissesto, evento che oltretutto ha una sua intrinseca pericolosità, connaturale alla cosa stessa, ancorché quest'ultima si sia inserita in un processo dannoso provocato anche da agenti esterni (va comunque osservato che il danno arrecato da qualsiasi tipo di cosa, sia essa dinamica, seagente, inerte, pericolosa per natura od innocua (cfr. Cass. 10277/90; Cass. 10015/96). Non è superfluo rilevare che il fatto estraneo alla sfera di custodia, come detto da provare rigorosamente, deve avere impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Nell'eventualità della persistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa dell'evento dannoso, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quanto non idoneo ad eliminare il dubbio riguardo allo svolgimento eziologico dell'accadimento (cfr. Cass. 2284/2006). Tali principi devono, come detto, applicarsi anche alla P.A. proprietaria di strade (cfr. Cass. 15383/2006, che afferma essere sintomatico del potere di custodia dell'ente proprietario il fatto che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune) come ribadito dal Supremo Collegio, che con l'arresto n° 7403/2007 ha sancito *"che va decisa l'imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso tutte le volte che per l'ente, cui è affidata la gestione del bene pubblico, non v'è l'oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo, che in questo ambito si denomina custodia che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllare la cosa; il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata; quello infine di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno"*; una volta accertato il rapporto di custodia, *"la domanda di risarcimento deve essere giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia"*: nel caso di specie, il Comune ben poteva e doveva controllare lo stato della strada, verificata la insorgenza del dissesto poteva e doveva porre in essere le riparazioni necessarie a carico



della stessa, mentre la eventuale ingerenza del terzo non è giuridicamente configurabile e la eventuale ingerenza di fatto andava dimostrata dal convenuto quale fatto del terzo esimente. Non è superfluo notare che indipendentemente dal *nomen iuris* individuato per la azione dalla parte attrice, la domanda viene qualificata dal giudice in funzione del suo relativo potere dovere, che trova il solo limite nel divieto di porre a fondamento della decisione fatti affatto diversi da quelli allegati: nel caso di specie, il rapporto di custodia è stato esplicitamente allegato, indicando la norma relativa e il convenuto come proprietario della strada sul quale si trovava il dissesto e il fatto storico considerato è il medesimo (cfr. Cass. 8082/2005 e sulla specifica questione in oggetto Cass. 12694/99: "Non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e giudicato il giudice che, investito di una domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c., fonda l'accoglimento della domanda sulla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c."). Per completezza, va osservato che, comunque, il Comune convenuto appare responsabile anche sotto il profilo della responsabilità colposa, per non aver adottato, nella fattispecie, tutte le cautele idonee a evitare pericoli agli utenti della pubblica via, quale quella teatro dell'incidente. Ritiene questo giudice che il caso in questione possa anche essere inquadrato nelle fattispecie relative al cd. "pericolo occulto", in presenza dei requisiti dell'insidia e del trabocchetto (non prevedibilità e non visibilità), cause principali del lamentato evento dannoso; tali fattori determinano un diritto soggettivo al risarcimento a favore del danneggiato, da azionare davanti l'autorità giudiziaria ordinaria. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte ribadito che "posto che non esiste un diritto soggettivo del privato alla conservazione del sistema viario pubblico in determinate condizioni di transibilità e di manutenzione, essendo l'attività di riparazione delle strade rimessa alla discrezionalità della p.a., incombono sulla stessa amministrazione pubblica i soli limiti derivanti, oltre che da norme regolamentari e tecniche, anche dal principio del "neminem laedere", in applicazione del quale essa è tenuta a far sì che la strada aperta al pubblico transito non presenti, per l'utente, una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto), connotata dal carattere oggettivo della non visibilità e da quello subiettivo della non prevedibilità." (Cass. Civ., Sez. III, 5 luglio 2001, n. 9092). E' indubbio che nella fattispecie in esame, le circostanze emerse dalla testimonianza fanno ragionevolmente ritenere come imprevedibile il pericolo costituito dal dissesto stesso, e dalla sua non immediata visibilità; ciò senza considerare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (cfr. da ultimo la citata Cass. 15383/2006) l'ente pubblico risponde dei danni da propri beni, subiti dall'utente, secondo la regola generale dettata dall'art. 2043 c.c., che non prevede alcuna limitazione della responsabilità della P.A. per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. Appare, quindi, sicuramente violato, da parte dell'ente convenuto, anche il detto art. 2043 c.c., con conseguente obbligo dello stesso al risarcimento dei danni. Va da ultimo osservato che alla parte attrice non può essere addebitato alcun comportamento valutabile ex art. 1227, c.c., ai fini di una concorsualità nell'evento dannoso, perché non emerso dall'istruttoria. La presenza di altre buche non può rappresentare un elemento a carico dell'attore: se da un lato tale stato della strada deve indurre a maggiore prudenza, è tuttavia vero che ben può capitare che, pur prestando la dovuta attenzione, proprio la presenza di più buche renda inevitabile colpirne una. Del resto, così opinando paradossalmente egli attore si vedrebbe penalizzato da un peggior stato della strada, circostanza che viceversa ricade, come detto, sotto la responsabilità dell'ente. Deve, quindi, dichiararsi l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune in ordine ai danni per i quali è causa.

2) In merito al *quantum*, può ritenersi provato, mediante verbale P.M., foto e prova testimoniale e anche facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza e in base all'*id quod plerumque accidit*, che il veicolo della parte attrice, in conseguenza dell'incidente per cui è causa, riportava danni allo pneumatico anteriore destro, al relativo cerchio in lega e al cuscinetto ruota; si può, inoltre, presumere che sia stato necessario un ripristino del corretto assetto ruote. Parte attrice ha esibito fatture non quietanzate, non riflettenti il reale danno emerso, con particolare riferimento agli organi della sospensione, il cui deterioramento non è corroborato da alcun elemento di prova; poiché tali documenti, di per sé, non possono costituire una fonte di prova legale in merito all'effettiva valutazione del risarcimento, ma solo un valido indizio, questo Giudice ritiene liquidare il risarcimento stesso in via equitativa, ex combinato disposto artt. 2056 e 1226 c.c. e 116, c.p.c. (cfr. anche Cass. 6931/2004: "È legittimo e doveroso per il giudice addivenire alla liquidazione dei danni (ritenuti esistenti sotto il profilo dell'"*an debeatur*") in via equitativa, tanto nella ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi di prova, quanto nella ipotesi di notevole difficoltà di compiere una precisa quantificazione e doveroso il ricorso a una autonoma



liquidazione equitativa del danno.”), visti anche l’età significativa del veicolo della parte attrice, immatricolato nel 2008, il suo valore corrente, il costo dei ricambi e mano d’opera, il regime degli oneri fiscali, il presumibile degrado dello pneumatico danneggiato, la riparabilità del cerchio, la notoria propensione dei rivenditori del settore a concedere sostanziosi sconti sul listino e i dati di comune esperienza, nella somma di euro 230,00, calcolata all’attualità, trattandosi di debito di valore.

Nulla può essere riconosciuto per risarcimento da cd. fermo tecnico, alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene aderire: in particolare è stato rilevato che il danno derivante dall’indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione, deve essere allegato e dimostrato da colui che ne invoca il risarcimento. Questi deve, dunque, provare la perdita subita dal suo patrimonio in conseguenza della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente), oppure il mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che avrebbe conseguito con l’uso del veicolo (lucro cessante). Nel caso di specie, nessuna prova in proposito è stata fornita. La tassa di possesso e le spese di assicurazione sopportate dal proprietario anche durante il fermo tecnico, poi, non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima prescinde dall’uso del veicolo, poiché è una tassa di proprietà, mentre la polizza, peraltro non dimostrata nel caso di specie, può essere sospesa dal danneggiato, il quale deve impiegare l’ordinaria diligenza (art. 1227, II comma, c.c.) onde evitare danni ulteriori (cfr. da ultimo Cassazione civile, sez. III, ordinanza 04/04/2019 n° 9348; conf. Cass. civ. Sez. III, 31/05/2017, n. 13718; Cass. civ. Sez. III Sent., 14/10/2015, n. 206209).

Nulla parimenti può essere riconosciuto a titolo di danno da fermo per mancato utilizzo commerciale, attesa la assenza di qualsiasi dimostrazione sul punto, pur necessaria nel caso di liquidazione equitativa e presumibilmente disponibile, in virtù del principio della vicinanza della prova (cfr. anche Cass. civ., Sez. III, 08/11/2016, n. 22638: “In tema di liquidazione del danno, il ricorso al criterio equitativo è consentito, ai sensi dell’art. 1226 c.c., non già per sopperire alle carenze probatorie imputabili al danneggiato ma soltanto al fine di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del pregiudizio, allorché sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare, nel suo preciso ammontare, il danno di cui è certa la sussistenza, sicché la parte non può esimersi dal provare elementi utili alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre.”).

All’importo liquidato vanno aggiunti gli interessi compensativi del ritardo nel pagamento, calcolati a un tasso medio dell’1% annuo, con decorrenza dal dì del fatto e fino alla sentenza. Sul coacervo, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data della presente decisione fino all’effettivo soddisfo.

3) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi dell’art. 9, D.L. n° 1/2012, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n° 27, e dei DD.MM. 10/3/2014, n° 55 e 13/8/2022, n° 147, tenendo conto del reale valore della causa, coincidente con il *decisum*, della attività effettivamente espletata e degli esborsi, allo stato, eseguiti.

**P. Q. M.**

Il Giudice di Pace di Napoli, V Sezione Civile, avv. Costantino Martinelli, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda di cui in narrativa, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:

- dichiara l’esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., in ordine all’evento dannoso per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna al pagamento in favore di Fico Giovanni della somma di euro 210,00 oltre interessi compensativi al tasso dell’1% annuo dal fatto alla sentenza, oltre, ancora, gli interessi legali dalla data della presente sentenza all’effettivo soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali a favore della parte attrice, con distrazione ex art. 93, c.p.c., al difensore dichiarato antistatario, che si liquidano in euro 43,00 per spese ed euro 250,00 per compensi professionali, così distinti: fase di studio euro 50,00, fase introduttiva euro 50,00, fase istruttoria euro 50,00 e fase decisoria euro 100,00, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cpa come per legge, se dovuti e documentati con fattura.

Così deciso in Napoli, in data 23/2/2023

Il giudice  
Costantino Martinelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Napoli, lì 27 FEB 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Loredana Franco